

Ma non è su questi aspetti generali, che vengono posti quali interrogativi, che l'ALPA è chiamata a pronunciarsi.

In primo luogo invece l'ALPA nota che la *garanzia vigente* dei patriziati all'attuale art. 9 è semplicemente *eliminata*.

Del resto, il commento al nuovo art. 17 (pagina 86) non si sofferma sull'istituzione patriziale, ma cita unicamente l'Ente ticinese per il turismo, l'Ente ospedaliero, la Banca dello Stato, l'Azienda elettrica ticinese: non un cenno a ricordare quella specifica corporazione di diritto pubblico che è all'origine della storia della nostra democrazia e che è stata la struttura portante dalla quale, solo all'inizio dell'Ottocento, è nato l'attuale comune politico.

Né si dica che è sufficiente la legislazione federale e la sua applicazione per garantire l'esistenza del Patriziato.

La Costituzione di uno Stato federato esprime il volere sovrano del popolo e non dipende certo da interpretazioni estranee, che del resto possono subire evoluzioni al di là delle nostre previsioni.

Le argomentazioni contenute a pagina 87 sulla subordinazione del Comune al Patriziato non ci trovano per nulla consenzienti.

Storicamente né istituzionalmente il Patriziato non fu mai al disopra del

Comune: fu invece il Comune ad essere costituito inizialmente da cittadini qualificati. Infatti, la garanzia costituzionale ai patriziati fu inserita con la riforma della costituzione del 20 novembre 1875, dopo che nel 1855 l'esercizio della cittadinanza attiva, acquisibile a 20 anni compiuti, abolì l'art. 16 sulla Costituzione del 1830 che condizionava l'esercizio dei diritti di cittadino attivo alle seguenti condizioni:

- a) essere patrizio,
- b) aver 25 anni compiuti,
- c) possedere beni stabili o usufrutti,
- d) essere domiciliato.

Sembra strano che si ignori come la democrazia prima del 1830 si basasse sul voto censitario e che si applichi oggi il principio solo a sfavore del Patriziato.

Del resto l'intenzione di trasformare il Patriziato in un puro organo amministrativo solo *gerente* di certi beni immobiliari è unanimemente avversata dai patriziati ticinesi.

Il Patriziato, infatti, è citato all'art. 24 che lo qualifica ente di diritto pubblico proprietario di beni immobili d'uso comune.

Tralasciando il fatto che giustamente l'art. 17 parla di corporazioni e istituzioni di diritto pubblico e *non di enti*, e l'art. 24, invece di rinviare alla legge, inserisce nella costituzione due paragrafi tipicamente normativi che non sono certo «costituzionali». L'ultimo di essi inoltre presuppone l'acquisizione dello stato di patrizio «*ope legis*» (prevista nel progetto della Legge organica patriziale), alla quale l'ALPA si oppone, forte del consenso di tutti i patriziati.

Essi, infatti, condividono e affermano le ragioni storiche e giuridiche che rendono inammissibile l'inserimento nella Costituzione di un tale disposto, del resto in netto contrasto col sistema normale della acquisizione della cittadinanza politica, tuttora basata sull'accettazione, da parte di una assemblea, della «domanda», presentabile a date condizioni, e legata all'accettazione d'uno «statuto» (cioè il giuramento). E il sistema medievale «comunale» che è mantenuto valido per la cittadinanza politica è negato per la cittadinanza «patriziale».

Inoltre la visione unitaria di Comune e Patriziato, a cui si sarebbe sostituito il dualismo, impedisce, a nostro avviso, di prevedere norme accettabili nel problema del *diritto di voto degli stranieri*.

Come si possa in una democrazia moderna essere elettore non eleggibile (art 34, cpv 2), se straniero, (mentre l'art. 31 garantisce l'eleggibilità e gli art. 3 e 5 garantiscono, il primo i diritti individuali di chi *vive nel territorio* e il secondo l'uguaglianza davanti alla legge) sembra abbastanza difficile e forse giustifica l'impressione di coloro che vedono in questa revisione generale la possibilità di maggior confusione e certamente uno sforzo non adeguato a far sì che la Costituzione sia comprensibile ad ogni cittadino e costituisca cioè il documento volontario di appartenenza cosciente ad una comunità. Non meraviglia quest'ultima osservazione fatta dall'ALPA in quanto la lunga tradizione democratica dei patriziati fa toccare con mano la necessità di norme chiare, comprensibili e condivise. E infatti poco probabile che la vita dei patriziati avrebbe potuto durare almeno sette secoli se fossero state necessarie sottili interpretazioni di norme come ci sembra esigere il testo sottopostoci. Con queste osservazioni abbiamo inteso dare il nostro contributo all'importante consultazione. Vi porgiamo fervidi auguri di Buon Anno e distinti ossequi.

per il Consiglio direttivo:

il presidente: *Mario Bernasconi*

il segretario: *Gianfranco Poli*

NOTIZIARIO DEL PATRIZIATO DI STABIO



PUBBLICAZIONE PERIODICA

N. 4 anno 1988

Sommario:

- Nota del Presidente
- Attività del Patriziato di Stabio
- Brevi notizie di Storia
- Osservazioni al progetto della nuova Legge Patriziale presentate dall'ALPA

Cari Patrizi,

visto il buon esito delle precedenti edizioni, anche quest'anno abbiamo deciso di rimettervi il notiziario del nostro Patriziato.

Nell'ambito del comitato segnaliamo la partenza del membro sig. Luisoni Antonio che si è trasferito a Coldrerio e che ringraziamo per l'attività svolta.

Ho il piacere di dare il benvenuto nel comitato al nuovo membro sig. Della Casa Marco.

Spero che questa pubblicazione sia di vostro gradimento e, sicuro di vedervi numerosi al pranzo annuale, vi porgo cordiali saluti.

Il Presidente:

Rusconi Ornello.

Attività del Patriziato 1987

Il 6 marzo scorso si è tenuta l'assemblea annuale che ha approvato i conti 1987 con il seguente esito:

Entrate fr. 5'184,75	Uscite fr. 3'531,55
avanzo d'esercizio	fr. 1'653,20
Sostanza al 1.1.1988	fr. 55'828,84

L'assemblea ha pure nominato il nuovo membro del suo ufficio patriziale nella persona del sig. Della Casa Marco, in sostituzione di Luisoni Antonio, partito per Coldrerio.

È stato deciso di tenere il banchetto annuale domenica 15 maggio 1988 alle ore 12.00

al Ristorante Montalbano di Stabio.

Prezzo per persona fr. 25.- Ragazzi fino 12 anni fr.15.

La partecipazione è personale e non si possono delegare altri.

Coloro che intendono partecipare sono pregati di ritornare la cedola allegata entro l'8 maggio.

L'Assemblea Patriziale ha deciso di ammettere al banchetto anche le donne patrizie, residenti a Stabio, che hanno mantenuto l'appartenenza al Patriziato, anche dopo il loro matrimonio con un cittadino non patrizio.

FAMIGLIE PATRIZIE

Della Casa
Ginella
Giorgetti
Gropetti
Induni
Luisoni
Pellegrini
Perucchi
Rusconi
Socchi

unica proprietà patriziale rimasta.

Queste note sono state prese dal libro dell'ing.

Oscar Camponovo "Sulle Strade rovine del mendrisiotto"

Stabio. - Nel territorio di Stabio vi fu già un forte castello che venne distrutto dai Milanesi nel 1156. Negli *annales mediolanenses*, del maggio 1156, si legge che due porte di Milano *directae sunt ad Stabium et cum prederiis, quas magister Guirartelmus fecerat, castrum illud quod erat fortissimum et quod ex nulla fere parte expugnare poterat, summa vi ceperunt et destruxerunt, quasi aliis tribus portis invidentes, quod paulo ante castellum de Civasso et turres violenter ceperant*.

Poiché quel castello era posto in località Lusernate così possiamo certo metterlo in rapporto colla famiglia d'origine franca dei de Luxernate, che appare documentata in quella regione nell'anno 844 (Schaefer p. 85 n. 90).

Molto verosimilmente il castello era posto su quel promontorio roccioso che domina Stabio verso nord-est.

Ivi venne poi costruito - apparentemente sulle fondamenta dell'antico castello (o torre) - una chiesa, che si disse «Chiesa al Castello», attorno all'anno 1568. Deve essere l'attuale oratorio della Madonna delle Grazie e di s. Rocco.

Il castello è forse stato ricostruito poiché ne troviamo menzione anche dopo il 1156:

1209 febbraio 5 case e terreni in «loco de Stabio in litus castellum ad locum ubi dicitur ad Lusernate» (Schaefer p. 85 n. 90).

1275 (Inventario dei beni di S. Abbondio di Como): in territorio di Stabio un campo «ubi dicitur post Castellum» (bssr a. 1904 p. 135).

1568: si raccolgono fondi per il compimento della chiesa «del Castello» allora cominciata (bssr a. 1904 p. 116).

1595: In territorio di Stabio beni nella località «post Castellum» (bssr a. 1901 p. 161).

Il nome del Castello è citato per indicare

la provenienza di questa donna di Stabio

processata per stregoneria al tempo dei Landfogti

nel 1536.-

Ecco, per esempio, un processo per stregonerie del 1536: è di scena Margherita del Castello di Stabio. Poiché essa nega, il Landfogt, lo Schneuwli di Friburgo, ordina «*quod ad curlum suspendatur manibus ligatis post tergum et ibi torqueatur donec confessa fuerit*». Il «*curlum*» è lo strumento di supplizio; esso ricorda la voce dialettale lombarda «*cürlett*», che i milanesi chiamano: «el tornèll del pozz». La voce italiana corrispondente è *curro* ed i beccai chiamavano così il complesso di quella specie d'argano col quale sollevavano i bovini ammazzati.

Ma l'aggravamento del supplizio imposto alla Margherita non dipendeva dal *curlum*, che veniva usato anche nel caso della «normale» elevazione, ma dal modo di sospensione allo stesso. Le mani della torturata erano legate dietro la schiena, con una fune che passava per la carrucola infissa al soffitto. Il torturato veniva sollevato in alto e poi lasciato cadere di colpo, per più volte, sconnettendogli, con orribile dolore, le giunture delle ossa, tanto da procurargli permanente deformazione.

Dare uno, due, tre tratti di corda (o di fune) come si trova registrato nei documenti, significava appunto sollevare altrettante volte il disgraziato. Rileveremo accidentalmente da questo caso che la Margherita viene torturata «*donec confessa fuerit*», cioè: finché sarà confessa (s'intende di colpevolezza).

Le diverse torture venivano eseguite sovente in una camera speciale, prossima a quella dove sedeva il tribunale, nel «*locus eculei*», che derivava il nome da un altro strumento di tortura: l'eculeo o cavalletto. Con esso il suppliziato veniva legato, supino, mani e piedi a due cilindri che girati avvolgevano a mano a mano la corda che lo legava.

Tanto le torture, quanto le sentenze venivano eseguite dal «mastro di giustizia»: il carnefice o boia, che nelle sentenze il Landfogt chiama anche: «nostro cavaleiro».

Per le quattro prefetture (Mendrisio e Balerna, Lugano, Locarno e Valle Maggia) eravi un solo carnefice, residente a Lugano. Chiamato, si recava sul luogo e percepiva un compenso giornaliero fisso, per la trasferta ed aveva inoltre libero alloggio, mentre a suo carico era la mercede del garzone «el tira pée» dei Lombardi.

Ecco, per esempio, la tariffa del mastro di giustizia quale fu già pubblicata nel bssr del 1880:

«tariffa pel mastro di giustizia, riformata nel 1729	
- la precedente essendo stata giudicata troppo elevata - per tutti li colpi di una esecuzione con tenaglie infuocate	lire 20 milanesi
Per impiccare, pel taglio della testa, per strozzare stando alla colonna, per abbruciare e per squartare, per ciascuna simile esecuzione	L. 17 soldi 10
Per affiggere una testa al patibolo	L. 12
Per fare una catasta di legno per abbruciare una strega od altro malfattore	L. 10
Per tagliare una mano	L. 10
Per ciascun colpo se uno viene arrotato	L. 5
Per mettere uno alla berlina	L. 1 soldi 5
Trasferta giornaliera	L. 12

Le condanne emesse si possono così suddividere:

1. multa, 2. bando, 3. galera, 4. pene corporali diverse (esempio foratura dell'orecchio, taglio di una mano, strappo di corda), 5. condanna a morte. Questa poteva essere effettuata in ben sette modi diversi, che tuttavia non costituiscono l'intera serie delle pene, in uso altrove, anche in Lombardia. Tali procedimenti sono:

5a. taglio della testa, 5b. impiccagione, 5c. strozzatura alla colonna, 5d. abbruciamento sul rogo, 5e. squartatura, 5f. arrotamento, 5g. sepoltura da vivo.

La presa di posizione dell'ALPA alla consultazione sul progetto di revisione della Costituzione cantonale

Il Consiglio direttivo dell'ALPA ha affrontato l'esame del progetto di revisione della Costituzione cantonale dopo aver discusso ampiamente il progetto di revisione della Legge organica patriziale.

Pertanto non ha creduto opportuno estendere la consultazione a livello dei singoli patriziati in quanto su alcuni punti specifici essi si erano già esplicitamente espressi.

D'altronde, l'importanza del commento al progetto di costituzione è tale che una sua riduzione a forme scheletriche per la consultazione avrebbe tolto le molte qualità e pregi che esso racchiude.

Il Consiglio direttivo ha però voluto approfondire l'esame in varie sedute, chiedendo inoltre una relazione particolareggiata a un autorevole membro della Commissione speciale.

Non possiamo nascondere, preliminarmente, come da parte di taluno la revisione totale della costituzione sia vista come uno sviluppo che non rispetta il principio della continuità storica.

La costituzione attuale, più volte modificata e aggiornata, rispecchia una realtà complessa ma valida, che regge tuttora il confronto con altri testi costituzionali.

Proporre oggi nuove formulazioni vuol dire calibrarle sul presente, mentre affermazioni precedenti hanno significato storico. Così, parlare oggi di «Repubblica democratica di lingua italiana» significa attribuire al Cantone una fisionomia che non rispecchia appieno la situazione di fatto e non è certamente rispettosa del pluralismo esistente.